

**DECRETO BOLLETTE**

**Comuni, più spazio  
alla rottamazione quater**

Al via la rottamazione quater delle ingiunzioni fiscali. I comuni avranno 60 giorni di tempo per aderire alla definizione agevolata e stabilire le scadenze. — a pagina 32

# Nei Comuni conto alla rovescia per la rottamazione quater

**Il countdown parte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (attesa per lunedì)**

## Decreto Bollette

**Sessanta giorni per aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali**

**Basta ritardare il pagamento di una sola rata per decadere dalla procedura agevolata**

### Luigi Lovecchio

Sessanta giorni di tempo ai comuni per introdurre la rottamazione quater delle ingiunzioni fiscali. La legge di conversione del decreto Bollette (DL 34/2023), approvata il 25 maggio in via definitiva e attesa lunedì in Gazzetta, apre alla estensione della definizione agevolata agli enti che non si sono avvalsi di agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

Le regole sono in larga parte mutate da quella nazionale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze. Il regolamento attuativo deve essere approvato, come detto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La sanatoria ha un ambito oggettivo potenzialmente coincidente con quello relativo alle cartelle di pagamento. Quest'ultimo riguarda gli affidamenti eseguiti fino al 30 giugno 2022. Nei comuni che non si avvalgono di Ader, tuttavia, l'affidamento del carico potrebbe anche non esserci. Si pensi ad esempio all'ipotesi della riscossione diretta da

parte degli enti locali. Da qui l'esigenza di adattare la previsione statale. Gli strumenti di riscossione coattiva nel settore delle entrate comunali sono due: a) l'accertamento esecutivo, entrato in vigore nel 2020; b) l'ingiunzione fiscale.

Nella prima eventualità, si ritiene che un riferimento valido possa essere rappresentato dal decorso del sessantesimo giorno dalla notifica dell'accertamento, data a partire dalla quale l'avviso è divenuto titolo esecutivo, idoneo ad avviare il recupero forzoso. E in realtà questa data dovrebbe rappresentare in tutti i casi il termine cui guardare, anche nelle ipotesi in cui il comune abbia affidato a terzi il recupero coattivo, considerata la difficoltà di ricostruire con certezza la data di trasmissione del carico al concessionario abilitato. Ne deriva che potranno beneficiare della rottamazione gli accertamenti esecutivi per i quali al 30 giugno 2022 fosse già decorso il suddetto termine di 60 giorni dalla notifica.

Qualora invece il titolo esecutivo sia rappresentato dall'ingiunzione fiscale, il riferimento naturale sembra essere la data di emissione della stessa, risultante, ad esempio, dal numero di protocollo, e non necessariamente quella di notifica. Se dunque l'ingiunzione è stata emessa entro il 30 giugno se ne potrà chiedere la rottamazione.

I vantaggi della definizione locale sono gli stessi di quelli nazionali: annullamento di sanzioni, interessi e aggio. Si pagano dunque solo la sorte capitale, le spese di notifica e eventuali spese per procedure esecutive.

La tempistica è liberamente modulabile dal comune, a partire dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di definizione. Il numero delle rate, l'importo e la scadenza di ciascuna di esse sono

decise dal comune, il quale dunque potrebbe anche approvare un piano di dilazione maggiore dei 5 anni stabiliti per i rapporti con Ader. Come pure potrebbero essere evitate le prime due maxi rate della rottamazione statale, pari ciascuna al 10% del totale, in favore di una "spalmatura" omogenea del debito per tutta la durata della rateazione. Di conseguenza, è rimesso al comune anche il termine per l'invio della liquidazione delle somme dovute al contribuente. Non è invece contemplata la tolleranza di 5 giorni di ritardo. È infatti disposto che il ritardo nel pagamento anche di una sola rata determina la decadenza della procedura agevolata.

La novella inoltre introduce la facoltà di deliberare lo stralcio dei mini debiti di importo non superiore a 1.000 euro, derivanti da ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre 2015. Le modalità sono omogenee a quelle stabilite per gli affidamenti ad agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questo significa che i comuni potranno: a) adottare lo stralcio totale, con azzeramento dell'intero debito residuo; b) adottare lo stralcio parziale, con azzeramento automatico delle sole somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale; c) non aderire ad alcuno stralcio. In tale ultima eventualità, resterà sempre salva la facoltà del debitore di chiedere la rottamazione delle ingiunzioni, secondo le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 33 %

## Le novità in sintesi

1

### DEFINIZIONE AGEVOLATA

#### **Gli atti oggetto di sanatoria**

È attribuita agli enti territoriali la facoltà, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo, di prevedere l'applicazione dei seguenti istituti di definizione agevolata:

- 1)** l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro;
- 2)** la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022

2

06901

### L'ISTANZA

#### **Libertà ai Comuni**

Gli enti territoriali possono stabilire:

- 1)** numero di rate e scadenza;
- 2)** modalità con cui il debitore manifesta la volontà di usare la definizione agevolata;
- 3)** i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate;
- 4)** il termine entro il quale va comunicato ai debitori l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3

06901

### LA RATEAZIONE

#### **Decadenza dopo il ritardo**

Con la presentazione dell'istanza vengono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate si decade dalla definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto

4

### I TEMPI

#### **Sessanta giorni**

La norma che attribuisce agli enti territoriali la facoltà di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi (e che ricorda che gli enti sono comunque tenuti ad applicare la normativa vigente sul rispetto degli equilibri di bilancio) entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del DL 34. Da quel momento gli enti hanno 60 giorni per aderire